

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4040

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

Presentato il 5 giugno 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 23 dicembre 1996, n. 662, (articolo 3, commi 77 e 78) ha riservato al Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e al Ministero delle politiche agricole e forestali l'organizzazione e la gestione delle scommesse relative alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Con la stessa legge è stato demandato a un successivo regolamento l'effettivo riordino della materia delle scommesse ippiche (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).

Il sistema introdotto dal legislatore del 1996 avrebbe dovuto comportare maggiori entrate per l'erario e riflessi positivi su tutto il sistema collegato alle scommesse ed ai giochi.

Tuttavia, la riforma non ha portato ai risultati previsti, sia in termini di aumento del gettito che di efficace controllo del sistema.

La sua attuazione ha provocato, di riflesso, una grave crisi di liquidità finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) che, come è noto, trae le proprie principali risorse dai proventi derivanti dalle scommesse ippiche.

Ne consegue che, in mancanza di efficaci e rapidi interventi, la situazione finanziaria suddetta rischia di determinare una grave crisi dell'intero comparto ippico.

Si ricorda che, a partire dall'anno 2000, la situazione finanziaria, determinata, come detto, esclusivamente dagli effetti della riforma, è divenuta sempre più onerosa per il bilancio dell'ente che, per fare

fronte ai propri compiti istituzionali di governo dell'intera attività ippica, è dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie, non potendo influire direttamente sulla raccolta delle risorse destinate al settore.

Peraltro, la scommessa ippica non può essere omologata a qualsivoglia altra scommessa, posto che lo scommettitore ippico alla passione del gioco unisce la passione per il cavallo e una particolare competenza tecnica e conoscenza delle variabili che non sono richieste in alcun altro tipo di scommessa.

Al fine di garantire, pertanto, lo sviluppo dell'ippica, in cui operano circa 50.000 lavoratori, è necessario che l'UNIRE partecipi più incisivamente ai procedimenti e alle decisioni in materia di scommesse ippiche nonché al controllo dei flussi finanziari di entrata.

Conseguentemente, essendo necessario intervenire per risolvere la difficile situazione finanziaria venutasi a determinare, è stato predisposto il presente disegno di legge che riproduce fedelmente il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, (atto Camera n. 3916), già approvato dal Senato della Repubblica in data 16 aprile 2003, per il quale è stata constatata l'impossibilità di conversione.

Con il comma 1 dell'articolo 1, per favorire la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ente, nel corrente anno, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, contributi in conto interessi e in quote costanti nel limite massimo di 3,5 milioni di euro.

Il comma 2 introduce alcune disposizioni sul benessere degli animali e sulla prevenzione delle pratiche di *doping*.

Il comma 3 reca disposizioni per i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

L'adozione di apposite misure nel settore si rende necessaria per evitare la paralisi delle attività legate alle scommesse,

che comporterebbe danni, in termini di perdita di gettiti finanziari, non solo per l'Erario ma anche per l'UNIRE – destinatario, come accennato, di quota parte dei proventi della raccolta delle scommesse ippiche – e, non ultimo, degli stessi operatori del settore (i concessionari) che, senza un intervento in loro favore, non sarebbero in grado di proseguire nelle loro attività, con conseguenti, inevitabili, riflessi anche sul piano occupazionale.

Si consente, dunque, a coloro che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, di aderirvi alle condizioni di seguito indicate, dietro corresponsione, in ragione del ritardo nell'adesione, di un importo pari a 1.000 euro.

La norma in argomento fissa pertanto un nuovo termine per l'adesione (15 giugno 2003) perché venga effettuato il versamento di un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, del predetto ulteriore importo complessivo di 1000 euro.

Si prevede altresì che le somme dovute a titolo di quote di prelievo vengano versate, senza interessi, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004.

Per quanto concerne le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, se ne prevede il versamento, al netto di sanzioni e interessi, in cinque rate annuali di pari importo, scadenti, la prima, il 30 giugno 2003 e, le successive, il 30 giugno di ogni anno.

Tra l'altro, queste misure agevolative rispondono all'impegno, assunto dal Governo nella seduta dell'Aula del Senato della Repubblica del 18 febbraio 2003, di provvedere a ripristinare, con la massima sollecitudine, la situazione giuridica quale delineatasi a seguito dell'entrata in vigore

dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente abrogato dall'articolo 5-ter del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Al comma 4 dell'articolo in commento si prevede che, sia a coloro che aderiranno alle condizioni indicate al comma 3, sia a coloro che avevano già aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è consentita una rateizzazione — in otto rate annuali di pari importo — del residuo debito maturato a titolo di minimo garantito, decurtato del 33,3 per cento.

Il versamento delle rate è fissato al 30 ottobre di ogni anno a partire dal 30 ottobre 2004.

Non si effettua, comunque, il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei cui riguardi trova applicazione la disposizione di cui al primo periodo del comma in commento.

Il comma 5 conferma le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001 citato, non modificate espressamente dal presente articolo, demandando ad un provvedimento interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle modalità di versamento delle rate di cui al comma 4, nonché degli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono nei termini indicati dal comma 3 del medesimo articolo.

Questi ultimi saranno in ogni caso tenuti al pagamento, unitamente alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggior somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, e 2002.

Il comma 6 dispone che i provvedimenti che determinano la cessazione del rapporto concessorio, adottati ai sensi del decreto interdirigenziale di cui al comma 3 sono sospesi fino al 15 giugno 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 giugno 2003.

Gli effetti dei provvedimenti *medio tempore* adottati, che comportano la cessazione del rapporto, si estinguono nei confronti di coloro che aderiscono alle condizioni indicate al citato comma 3.

Al comma 7 si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2003, e per ciascun anno di durata delle concessioni in argomento, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

Il comma 8 sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria a consentire, ferma la percentuale media complessiva vigente a tale data, del prelievo destinato, rispettivamente, all'UNIRE e al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), un aumento medio, in misure percentuali dallo stesso comma individuate, del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, sia sportive che ippiche, a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

Si prevede altresì che, con il medesimo decreto, l'aliquota dell'imposta unica relativa alle scommesse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, è ridotta al 22,5 per cento.

Il comma 9, invece, nell'integrare l'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la partecipazione dell'UNIRE sia nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse di cavalli, attraverso propri rappresentanti, sia nei procedimenti riguardanti la stessa materia, nonché l'accesso dell'ente in tempo reale a tutti i dati relativi allo stesso settore di interesse, compresi quelli relativi ai rapporti con i concessionari.

Con il comma 10 si ridetermina la composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, contemplando la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e del presidente dell'UNIRE o di un suo delegato, e che le deliberazioni del Comitato stesso riguardanti lo specifico settore vengano adottate con il voto favorevole del presidente dell'UNIRE.

Al comma 11 è previsto che, ferme le attribuzioni di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del citato regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, con procedure selettive da esperire ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti inerenti la gestione di tali concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 3, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

Il comma 12 disciplina la regolamentazione del versamento erariale del gioco del Bingo con modalità e tempi definiti.

Il comma 13 stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui al-

l'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Il comma 14 differisce il termine previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, per la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali tradizionali.

Nel contempo, si prevede l'introduzione del comma 5-bis del citato articolo 1 della legge n. 722 del 1955, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di lotterie diverse da quelle tradizionali, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante collegamento telefonico o telematico.

Il comma 15 dispone che il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955 venga adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 16 prevede che, sulla base degli indirizzi strategici deliberati dal menzionato Comitato generale per i giochi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con procedure selettive da esperire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad individuare operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse e a concorsi, con particolari cautele.

Tali cautele sono precisate al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti tradizionali di partecipazione al gioco, e operatori selezionati ai sensi del comma in commento, nonché la sicurezza e la trasparenza del gioco, la tutela della buona fede degli utenti e, infine, le rispettive responsabilità degli operatori coinvolti.

Il comma 17 differisce al 31 luglio 2003 l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 18 reca disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 8 e dai commi 3 e 4.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Relativamente all'articolo 1 del disegno di legge si osserva preliminarmente che, come è noto, per effetto del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, su un totale di 851 concessioni in esercizio per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli sono state presentate 340 richieste di adesione alle nuove condizioni economiche ivi previste, mentre sono stati adottati, dalle Amministrazioni concedenti provvedimenti di decadenza per le 469 concessioni. Le residue 42 non sono interessate dalla richiamata disciplina, in quanto in regola con tutti i versamenti dovuti.

I concessionari che continueranno ad esercitare le loro attività rappresentano pressappoco la metà della raccolta totale delle scommesse ippiche (raccolta pari, per il 2003, a 2.350 milioni di euro) per un importo complessivo di 1.180 milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di quote di prelievo netto da destinare all'UNIRE per le sue finalità istituzionali, 143 milioni di euro con una perdita di prelievo, connessa alle decadenze indicate, stimabile almeno in 141 milioni di euro.

Inoltre, è da tenere in considerazione il fatto che, relativamente alle 469 concessioni in regime di decadenza, l'UNIRE vanta un credito di 225 milioni di euro per minimi garantiti, relativamente agli anni 2000 e 2001, e 55 milioni di euro per prelievo netto, relativamente agli anni 2000 e 2001 e al primo semestre 2002. Ovviamente, rispetto a tale massa finanziaria, un numero tanto rilevante di concessionari sottoposti a decadenza fa oggettivamente prevedere un ridotto recupero o comunque un recupero in tempi indubbiamente molto lunghi.

A seguito della riapertura dei termini per l'adesione, prevista dal disegno di legge in esame, è più che ragionevole presumere, anche sulla base dell'esperienza pregressa, una adesione alle riformulate condizioni convenzionali da parte di un numero di concessionari pari almeno al 75 per cento del movimento totale della categoria. Infatti al contingente dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche che ha già aderito alle condizioni ridefinite dal citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 (i 340 citati), si aggiungerà, secondo una stima prudente, poco più della metà dei concessionari attualmente in condizione di decadenza (circa il 65 per cento di 469, pari a 305). Quindi il numero complessivo dei soggetti che aderiranno sarà pari a 645 unità, equivalente al 75 per cento dei concessionari. I soggetti che aderiranno potranno usufruire sia della rateazione in cinque anni del debito per imposta unica, sia dell'azzeramento delle sanzioni, sia

della rateazione del debito per quote di prelievo fino al 30 giugno 2004, sia della rateazione del debito per integrazione al minimo garantito, con una prima rata pari al 10 per cento del dovuto da versare entro il 15 giugno 2003 e otto successive rate annuali per il rimanente 90 per cento del debito ridotto del 33,3 per cento. Inoltre, l'adesione consentirà di proseguire l'attività usufruendo della maggiorazione dell'aggio riconosciuto ai concessionari. Pertanto, la raccolta complessiva potrà attestarsi, in ragione del mantenimento di almeno il 75 per cento della rete, a 1.762 milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di prelievi netti, 213 milioni di euro annui.

Pertanto, l'effetto positivo del disegno di legge in esame, cioè il parziale recupero di almeno il 75 per cento dei concessionari, determinerebbe un introito di circa 213 milioni di euro per l'anno in corso, con una differenza positiva, per l'anno 2003, di 70 milioni di euro.

Lo stesso disegno di legge prevede anche il pagamento immediato del 10 per cento dell'integrazione dei minimi garantiti, anni 2000-2001, e il pagamento del residuo, detratto il 33,3 per cento, in otto annualità.

L'abbattimento del 33,3 per cento della restante quota del 90 per cento dei minimi garantiti spettanti all'UNIRE per gli anni 2000 e 2001 si traduce in una riduzione del relativo credito vantato dall'UNIRE stesso di circa 67 milioni di euro. Tale importo non può essere considerato una perdita di introiti, in quanto i crediti in questione si riferiscono essenzialmente ai concessionari che non hanno aderito alle nuove condizioni e che, quindi, in assenza delle agevolazioni in esame, cesserebbero l'attività. In mancanza dell'adesione dei concessionari ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, il recupero dei complessivi crediti in questione (pari, come noto, a 225 milioni di euro) si presenterebbe complicato e la percentuale di realizzazione degli stessi sicuramente molto bassa.

Si evidenzia che, prudenzialmente, non si è quantificato l'effetto positivo correlato alla prevedibile « pacificazione » del settore, che potrebbe essere stimato in una crescita del 4 per cento, in linea con il *trend* favorevole degli ultimi anni.

In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che per la sistemazione dei rapporti pregressi, gli unici effetti finanziari negativi per il bilancio dell'ente beneficiario e per quello dello Stato, sono quelli connessi alle modificazioni apportate dal Parlamento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (corrispondenti ai commi 3 e 4 del presente provvedimento) valutati in 3 milioni di euro all'anno e derivanti dal venir meno di risorse per interessi previste nella originaria formulazione del predetto decreto-legge.

Pertanto, al comma 8 dell'articolo 1, il testo del provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) che aveva previsto la riduzione dell'imposta unica per le scommesse ippiche e sportive. Gli oneri relativi a tale manovra, pari a 39,7 milioni di euro, sono stati già coperti nell'ambito della predetta legge finanziaria.

A tal fine, il richiamato comma 8 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,

in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, relativamente alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, di 2,60 punti, relativamente alle scommesse sportive a quota fissa, nonché di 4,82 punti, relativamente alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, relativamente alle scommesse ippiche a quota fissa, della percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22, 5 per cento l'imposta unica relativa alla scommessa TRIS e a quelle aventi identiche modalità di gioco.

Tali riduzioni dell'imposta, avendo a riferimento una raccolta complessiva pari a 2.350 milioni di euro, per permettere le maggiorazioni dei corrispettivi dei concessionari previste dal comma 8, pari ad almeno 4 punti percentuali, incide sull'Erario nella misura complessiva di 48,6 milioni di euro. Invero, considerando il gettito complessivo dell'imposta unica per scommesse sportive ed ippiche del preconsuntivo 2002 (circa 240 milioni di euro), si perviene alla determinazione della predetta perdita di gettito così ripartita: per le scommesse ippiche a totalizzatore nazionale 30 milioni di euro, per le scommesse ippiche a quota fissa 180 mila euro, per le scommesse sportive al totalizzatore nazionale 30 mila euro, per le scommesse sportive a quota fissa 13,9 milioni di euro e per la scommessa TRIS 4,5 milioni di euro.

L'onere relativo agli interessi per il mutuo previsto dal comma 1 è pari al massimo a 3,5 milioni di euro annui, in quota costante, e nel complesso del decennio di durata, corrisponde al totale degli interessi maturati.

Complessivamente, il fabbisogno è pari a 55,1 milioni di euro che trova capienza, quanto a 39,7 milioni di euro, nella riduzione della previsione di bilancio per l'anno finanziario 2003, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 (in particolare, per 13,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1007/05, per 9,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1213/05 e per 15,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1805/05).

Per la rimanente somma di 15,4 milioni di euro, la copertura finanziaria deriva dalla quota parte del gettito conseguibile attraverso l'indizione di ulteriori lotterie rispetto al numero già programmato, tenuto conto dell'aumento di vendita dei biglietti (+ 40 per cento) che si è registrato nel corso dell'anno 2002; dato confermato dalle rilevazioni delle vendite nei primi mesi dell'anno corrente.

Ad esempio, l'indizione di una lotteria ad estrazione istantanea con risultati *standard* di gradimento nei consumatori comporta un utile erariale pari a circa 23 milioni di euro.

Infine, attraverso l'introduzione della disposizione (articolo 1, comma 14) che consente all'Amministrazione di poter effettuare lotterie nazionali, anche con raccolta telefonica e telematica, oltre a quelle previste dall'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, potranno essere reperite ulteriori risorse aggiuntive, allo stato non esattamente quantificabili ma certamente prevedibili in considerazione degli effetti di riordino complessivo delle reti di partecipazione a distanza (articolo 1, comma 16) e, quindi, della favorevole combinazione di economie di scala e dell'efficientamento del sistema generale di raccolta.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni concernenti l'UNIRE e i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche).

1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

2. Al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « finalizzate anche ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di *doping*; realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli ».

3. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il

decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 15 giugno 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

4. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 3, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 3, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

5. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 4 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 3, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di

imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

6. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 giugno 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 giugno 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 3.

7. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

8. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti,

quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003 ».

9. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-ter*) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-quater) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari ».

10. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del presidente dell'UNIRE o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono

adottate con il voto favorevole del presidente dell'UNIRE.

11. Ferme restando le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 3 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18

ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

13. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

14. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi ».

15. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 14, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 10, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in

ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

17. Fermo restando quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono essere adottati anche fino al 31 luglio 2003.

18. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 8, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 14, lettera *b*), del presente articolo.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Sanatoria degli effetti del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044850